

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 13.

**Modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 «Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

Art. 1

Modifica alla tabella A

allegata alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31

1. Il punto A.07 della tabella A della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, è così sostituito:

«A.07. — Intendasi per P.E. (Posto Equipaggio) l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Tale area comprende le superfici occupate dalla vegetazione e/o dagli impianti o attrezzature di dotazione del P.E..

I P.E. non devono avere recinzioni e le attrezzature installate dagli ospiti occupanti devono essere assolutamente mobili e facilmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei rimorchi da campeggio. I preingressi in materiali rigidi dei mezzi mobili di pernottamento non possono superare i mq. 7 di superficie coperta chiusa e i mq. 4 di superficie coperta aperta per un massimo di mq. 11 di superficie coperta totale.

I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture antineve purché le stesse siano appoggiate esclusivamente sul tetto del mezzo e siano rimovibili.».

2. Al punto A.09 della tabella A della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, viene aggiunto il seguente numero 3):

«3) U.S.C. "utenti che usufruiscono dei servizi comuni". Detto valore è impiegato per la determinazione delle dotazioni igienico-sanitarie comuni e si determina detraendo dalla C.R.M. il numero delle persone ospitabili in P.E. e U.A. provvisti di IG.RIS.».

Art. 2

Modifica alla tabella D

allegata alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31

1. Il punto 1.D.04 della tabella D della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, è così sostituito:

«1.D.04 - Installazioni igienico sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)

1.D.041 - Gabinetti (0,031 x U.S.C.) + 4. (B.15)

1.D.042 - Orinatori (0,005 x U.S.C.) + 2. (B.15)

1.D.043 - Docce chiuse (0,025 x U.S.C.) + 2. (B.15) (B.40) (B.08)

1.D.044 - Lavabi (0,025 x U.S.C.) + 2. (B.15)

1.D.045 - Lavelli (0,016 x U.S.C.) + 2. (B.15)

1.D.046 - Lavatoi (0,006 x U.S.C.) + 2. (B.15)

1.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).».

2. Il punto 2.D.04 della tabella D della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, è così sostituito:

«2.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)

2.D.041 - Gabinetti (0,031 x U.S.C.) + 4. (B.15)

2.D.042 - Orinatori (0,005 x U.S.C.) + 2. (B.15)

2.D.043 - Docce chiuse (0,028 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.50) (B.08)

2.D.044 - Lavabi (0,028 x U.S.C.) + 2. (B.15) (B.30)

2.D.045 - Lavelli (0,019 x U.S.C.) + 2. (B.15) (B.30) (B.16)

2.D.046 - Lavatoi (0,007 x U.S.C.) + 2. (B.15)

2.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07)

2.D.048 - N. 1 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici.

3. Il punto 3.D.04 della tabella D della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, è così sostituito:

«3.D.04 - Installazioni igienico sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)

3.D.041 - Gabinetti (0,031 x U.S.C.) + 4. (B.15)

3.D.042 - Orinatori (0,005 x U.S.C.) + 2. (B.15)

3.D.043 - Docce chiuse (0,031 x U.S.C.) + 4. (B.15) (B.70) (B.08)

3.D.044 - Lavabi (0,031 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.70)

3.D.045 - Lavelli (0,022 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.60) (B.16)

3.D.046 - Lavatoi (0,009 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.50)

3.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07)

3.D.048 - N. 2 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici (B.40).».

4. Il punto 4.D.04 della tabella D della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, è così sostituito:

«4.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)

4.D.041 - Gabinetti (0,031 x U.S.C.) + 4. (B.15)

4.D.042 - Orinatori (0,005 x U.S.C.) + 2. (B.15)

4.D.043 - Docce chiuse (0,035 x U.S.C.) + 4. (B.15) (B.80) (B.08)

4.D.044 - Lavabi (0,034 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.80)

4.D.045 - Lavelli (0,025 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.70) (B.16)

4.D.046 - Lavatoi (0,010 x U.S.C.) + 3. (B.15) (B.70)

4.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).

4.D.048 - N. 2 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici (B.50).».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 giugno 1991

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 giugno 1991, n. 13**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 marzo 1991, n. 10/dcl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 marzo 1991, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 28 marzo 1991;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 aprile 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 1991, n. 2540;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 maggio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 giugno 1991, n. 7461/21407/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per il turismo.